

U.O.C. RISORSE UMANE

U.O.S. Assunzioni e Amm.ne del personale-Gestione ALPI
Ufficio Contenzioso del Lavoro

e, p.c.

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA - ALLA R.S.U.

A TUTTI I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

A TUTTI I RESPONSABILI DI UU.OO.CC.

A TUTTI I DIRETTORI SANITARI DI PP.OO.

A TUTTI I DIRETTORI SANITARI DI DISTRETTO

A TUTTI I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DEI
DISTRETTI/PRESIDI OSPEDALIERI

OGGETTO: Giornate festive infrasettimanali lavorate – Art. 106 CCNL comparto sanità.
Precisioni.

Con la presente si intende rendere alcuni chiarimenti riguardanti la giornata festiva infrasettimanale caratterizzata da prestazione lavorativa posta in essere dal personale turnista del comparto. Preliminarmente si evidenzia che la fattispecie della prestazione lavorativa svolta dal dipendente del comparto nei giorni festivi infrasettimanali, risulta disciplinata dall'art. 106 del CCNL di categoria 2019/2021, formalizzato il 2.11.2022.

Il mentovato art. 106, al comma 5, in merito alla fattispecie di riferimento, così dispone: *“Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno. L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restando le indennità di cui ai commi 3 e 4, **alternativamente**: a) a equivalente riposo compensativo; b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”*.

Posta la superiore premessa, in funzione del disposto pattizio, si precisa quanto appresso:

- Il lavoratore che svolge servizio ricadente in giorno festivo infrasettimanale, qualora NON abbia già fruito del relativo riposo compensativo, ha diritto al pagamento dello straordinario festivo purché il Dirigente Responsabile di riferimento, attesti l'avvenuto espletamento del servizio con apposita richiesta da inoltrare agli Uffici Rilevazione Presenze territorialmente competenti. Non verrà applicato alcun automatismo nel pagamento dello straordinario di che trattasi;
- Se trattasi di personale turnista, lo stesso percepirà la prevista indennità di turno;
- In caso di mancata richiesta non si procederà ad alcuna liquidazione del compenso per straordinario festivo infrasettimanale ed il lavoratore fruirà del riposo compensativo, come del resto in atto posto in essere;
- È chiaro che il dipendente che ha fruito del riposo compensativo NON potrà richiedere la corresponsione dello straordinario festivo infrasettimanale, e, viceversa, il dipendente che ha chiesto e ottenuto il pagamento dello straordinario di che trattasi, NON potrà chiedere il riposo

compensativo, pertanto, la fruizione di uno dei due istituti esclude la fruizione dell'altro, essendo gli stessi alternativi. Si precisa infatti che da controlli effettuati, risulta che un'alta percentuale di dipendenti che hanno espletato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, hanno già fruito del relativo riposo compensativo.

Si ribadisce, pertanto, che il dipendente che intende ottenere il pagamento dello straordinario per festivo infrasettimanale per il quale NON ha già fruito del riposo compensativo, per il tramite del proprio dirigente responsabile che attesterà lo svolgimento del servizio in giorno festivo infrasettimanale, DOVRA' inoltrare apposita richiesta agli Uffici di rilevazione presenze territorialmente competenti che, dopo gli opportuni controlli, provvederanno agli adempimenti consequenziali.

Le superiori indicazioni devono intendersi con decorrenza dall'1.1.2023.

Alla presente dovrà darsi opportuna divulgazione per tutti i livelli di interesse.

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane
Dott. Danilo Fato Antonio Palazzolo

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ornella Monasteri



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Il Commissario Straordinario
Ing. Vincenzo Spera